

cessione alla condizione, da porre nel suo nuovo contratto, per cui eventuali futuri interessi di mora siano computati al 6%".

Il Consiglio approvò in conformità alle proposte del Comitato.

Il testo della deliberazione, con l'esplicito riferimento ad "interessi di mora", ha fatto sorgere il dubbio al Servizio patrimoniale che il Consiglio, tanto per le partite arretrate, e cioè per la determinazione del residuo debito del Canali, che per l'estinzione di tale residuo debito, abbia inteso decidere limitatamente alla misura degli interessi di mora, senza forse tenere presente che il mutuo Canali, concesso con contratto 18.2.1927 e scaduto il 18.2.1931 non era un mutuo da rimborsare, come di consueto, col sistema dell'ammortamento e cioè mediante rate comprensive di quota capitale ed interessi, ma prevedeva il rimborso di tutto il capitale a scadenza e la corresponsione dei soli interessi semestrali nel periodo di durata del mutuo stesso.

Occorre quindi precisare che, dal giorno della scadenza del mutuo, la morosità del Canali è costituita dalla mancata restituzione del capitale e non dal mancato pagamento di rate di ammortamento.

Ne consegue che gli interessi relativi a tale mora si identificano con gli interessi sul capitale; laddove nei mutui ad ammortamento l'interesse di mora, calcolato sulle rate di ammortamento rimaste insolute, è cosa diversa dall'interesse dovuto sul capitale (già contenuto nella rata) ed anzi, di norma, è sempre stabilito aumentando di un punto l'interesse di ammortamento.

Ecco perchè il Servizio ha avuto dubbi nell'interpretare la delibera consigliare, in cui appare ugualmente considerata la mora del Canali dopo la scadenza dell'originario mutuo e quella che eventualmente dovesse verificarsi nel corso dello stipulando contratto per il rimborso, in 25-30 anni, del residuo debito col sistema dell'ammortamento.

